



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER

Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8263 dell'11.09.2023: impianti FER / impianti agrivoltaici - ai fini autorizzatori non sono equiparabili

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sulla negata autorizzazione di un impianto agrivoltaico, conferma che le Amministrazioni non debbono fondare le valutazioni di competenza in materia sulla base dell'equiparazione tra impianti agrivoltaici ed impianti fotovoltaici. In disparte la comune funzione di produzione di energia elettrica verde, i due sistemi hanno caratteristiche tecniche diverse, con conseguente inapplicabilità di medesimi criteri e parametri valutativi.

Infatti, il settore dell'agrivoltaico si caratterizza per l'utilizzo "ibrido" dei terreni agricoli, i quali vengono destinati a contestuale attività di produzione agricola e di produzione di energia elettrica. La principale differenza tra gli impianti fotovoltaici e quelli agrivoltaici è che, mentre i primi sono posizionati a terra previa impermeabilizzazione del suolo che impedisce la crescita della vegetazione, i secondi vengono installati su pali rialzati da terra e distanziati tra loro in modo da consentire l'utilizzo delle macchine di coltivazione agricola e la crescita delle colture. In altri termini, mentre l'impianto fotovoltaico rende di fatto il terreno inidoneo alla coltivazione agricola, l'impianto agrivoltaico consente invece il contestuale svolgimento dell'attività agricola sul sito di installazione. Tant'è vero che le Linee Guida sull'agrivoltaico adottate dal Ministero della Transizione Ecologica in data 27.06.2022 definiscono l'impianto agrivoltaico come "impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione" (art.1.1. lett d).

Ne discende che, ai fini autorizzatori, risulta irragionevole assimilare le due tipologie di impianto applicando all'agrivoltaico i medesimi criteri prescritti per gli impianti fotovoltaici (in particolare, le Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10.09.2010). Ciò non significa che gli impianti agrivoltaici godano di un regime autorizzatorio di favore o comportino un assenso automatico, ma che, soprattutto nella valutazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale, debbano essere tenute in debita considerazione le peculiarità tecnologiche ed impiantistiche degli stessi impianti, finalizzate ad evitare o comunque ridurre il consumo di suolo.

La sentenza ribadisce che la sede prescelta dal legislatore ai fini del concreto bilanciamento degli interessi potenzialmente contrapposti - della produzione di energetica da fonti rinnovabili e della tutela dell'ambiente e del paesaggio - è quella del procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (A.U.) di cui all'art. 12 d. lgs. 387/2003. In tale sede le Amministrazioni competenti, di fronte ad un'istanza di AU. per impianto agrivoltaico hanno "l'obbligo di garantire che il bilanciamento avvenga tra tutti gli interessi pubblici e privati rilevanti, ivi compreso quello strategico all'approvvigionamento energetico, secondo il regime giuridico di favore posto dalla legislazione all'epoca già vigente e ribadito da quella sopravvenuta, senza obliterare gli interessi paesaggistici ed ambientali come tutelati dalla disciplina nazionale e regionale, da interpretare tuttavia in chiave evolutiva, tenuto altresì conto delle caratteristiche tecnologiche dei nuovi impianti precipuamente finalizzate a rendere compatibile la produzione agricola con quella di energia, riducendo il consumo di suolo".

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202300449&nomeFile=202308263_11.html&subDir=Provvedimenti